



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 57 del 17 ottobre 2019

Prot. n. 4703 del 23 ottobre 2019

Oggetto: Assunzione a tempo determinato per un anno a partire dal 1 dicembre 2019 di n. 1 Esperto Tecnico Ambientale, cat. D1 - graduatoria aperta prot. 6265 del 11 dicembre 2018 - Ing. Silvia Leoni

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 17 (diciassette) del mese di ottobre, alle ore 14.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Riccardo del Torchio	Vice Presidente f.f. Presidente
Claudio Ceriani	Componenti
Paolo Sartorio	

Assente giustificato:

Daide Arancio

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamati:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- la legge regionale n. 21 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, recante "Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"; con la quale è stato previsto:
 - all'art. 1, lett. h) che "... dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito, come previste dall'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province..";
 - all'art. 1, lett. i) che "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di Ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile".
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione");
- il decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e recentemente modificato dalla legge 190/2014;

- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, commi da 20 a 27;
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell'art. 1 in tema di aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito;
- il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.
- la D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque.

Rilevato che la Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 114 del TUEL e dell'art. 48 della L.R. 26/2003 ha costituito l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato;

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Premesso che:

1. Descrizione delle funzioni attribuite alla Provincia e delegate all'Ufficio d'ambito.

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, "il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano";
- ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano;
- conseguentemente, con riferimento all'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è attribuita in via esclusiva alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale "ente responsabile dell'ATO" (ora: "ente di governo dell'ambito"), ai sensi dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la "organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito", nonché la "deliberazione della forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti";
- la Provincia di Varese è altresì competente, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all'esercizio, tramite l'Ufficio d'Ambito di cui al predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività:
 - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
 - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
 - c) (omissis)
 - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
 - e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo [152, comma 4](#), del [D.Lgs. 152/2006](#) e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- per le suddette decisioni l'art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti";

2. Alcune funzioni principali attribuite all'Ufficio d'Ambito dalla vigente normativa:

- La definizione del programma, su base triennale, degli interventi, in particolare quelli indicati all'art. 11 comma 3 della L.36/94, del piano economico – finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio nel rispetto della L.R. 26/2003 e s.m.i. e della L.R. 21/2010.
- La ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di seguito piano d'ambito, da aggiornarsi entro il limite massimo del triennio.
- L'approvazione del rapporto annuale redatto dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito in merito all'attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio idrico Integrato, con particolare riferimento alla protezione e naturale razionalizzazione delle risorse idriche, nonché al livello di soddisfacimento dell'utenza in relazione alle previsioni della carta dei servizi.
- L'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento.
- Il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni del servizio, lo studio sull'evoluzione del settore, anche per verificare le condizioni tecniche – giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione del medesimo; la definizione degli standards di qualità e il loro monitoraggio; la promozione di iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione del servizio.
- La divulgazione delle condizioni di svolgimento del servizio.
- L'adozione delle azioni e delle richieste formulate dal Garante dei Servizi Locali di interesse economico generale e dall'Osservatorio Regionale di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26/2003 e s.m.i..
- La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del Servizio idrico Integrato, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'Ufficio d'Ambito e la società patrimoniale di cui all'art. 49 comma 3, della L.R. 26/03 e s.m.i., il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
- La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli Ambiti Territoriali Ottimali limitrofi anche di altre regioni.
- Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standards definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate.

3. Profili giuridico - organizzativi dell'azienda speciale;

La disciplina inerente l'Ufficio d'Ambito, quale azienda speciale ai sensi dell'art. 48 comma 1 bis della L.R. Lombardia 12.12.2003 n. 26, è prevista dalla legislazione regionale della Lombardia, tali Uffici non risultano affidatari di servizi pubblici, ma esercitano funzioni amministrative e di controllo sui gestori del servizio.

L'espressa riconducibilità di tali "organismi" alla disciplina dell'azienda speciale si rinviene nella stessa legislazione regionale, per cui può ritenersi che debbano trovare applicazione le disposizioni di legge (e, in primo luogo, quelle di cui al testo unico sull'ordinamento degli enti locali) relative all'azienda speciale.

I. L'azienda speciale, quale strumento gestionale di pubblici servizi è disciplinata dall'art. 114 del Testo unico enti locali (D.Lgs n. 267/2000) che la definisce come "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale".

Le caratteristiche prioritarie di questo modello gestionale sono, appunto, la personalità giuridica e l'autonomia imprenditoriale, anche se la qualificazione dell'azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'ente locale stesso, oltre a un nesso causale di strumentalità il quale fa sì che l'ente, attraverso l'azienda, possa realizzare un particolare modello di gestione dei servizi.

In altri termini, l'ente locale, attraverso l'azienda, dotata di personalità giuridica propria, realizza la gestione di un servizio pubblico, conservandone nel contempo il processo di "governance" politica nell'erogazione dello stesso, poiché spettano all'organo politico dell'ente locale la determinazione degli obiettivi, nonché la vigilanza sul corretto e puntuale perseguimento degli stessi.

Tale stretto rapporto tra i due enti (azienda speciale ed ente locale) trova espressione soprattutto nella previsione dell'istituzione e approvazione dello statuto dell'azienda da parte dell'ente locale, il quale stabilisce anche modalità di nomina e di revoca degli organi della stessa (consiglio di amministrazione, presidente e direttore).

Elemento invece distintivo di una certa autonomia che comunque il legislatore ha inteso garantire all'operatività dell'azienda è costituito dall'attribuzione dell'autonomia imprenditoriale quale elemento caratteristico del modello aziendale.

La gestione dell'azienda deve pur tuttavia essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di perseguire il pareggio del bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi: l'art. 114 del d.Lgs n.

267/2000 stabilisce altresì che l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione (omissis...).

Preso atto del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 "nuovo testo unico sul pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego":

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali."

Dato atto che:

1) rispetto alla pianta organica, l'Ufficio risulta sottodimensionato rispetto al carico di lavoro puntualmente descritto nella deliberazione del Cda n.2/2018; vista la costituzione del Gestore Unico della Provincia di Varese per la gestione del Servizio Idrico Integrato, con l'avvio della sua operatività, ed in considerazione dell'urgenza di finanziare con gli accantonamenti ex-CIPE, ad oggi riscossi, i progetti relativi alla risoluzione delle infrazioni europee che nell'ambito di Varese sono ben 16 gli agglomerati in infrazione, si deve fornire oltre al supporto valutativo ed operativo alla segreteria tecnica dell'ufficio d'ambito e al Cda medesimo, anche il supporto diretto ai Comuni coinvolti in tali infrazioni di cui sopra; si è attivata la procedura del controllo per quelle aziende che scaricano in pubblica fognatura, con apposita convenzione con il Gestore Unico del SII ed occorre adempiere con personale dell'Ufficio d'Ambito ai compiti di propria competenza;

2) che non è possibile interrompere il servizio e le competenze istituzionali devoluti ex lege, in capo all'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata Ufficio d'Ambito, istituita sulla base della legge Regionale 21/2010 in modifica della precedente 2006/2003, visto e considerato il rilevante interesse coinvolto ed utilità pubblica di tali attività inerenti il Servizio idrico integrato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e del fabbisogno sostanziale;

3) che secondo la deliberazione 585/2012/R/idr dell'Autorità nazionale Aeegei è previsto che "i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'Ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti antecedente al presente provvedimento e in conformità al parere Conviri 8187/11" l'ufficio d'Ambito si impegna a non gravare con i relativi costi sulla Provincia di Varese al momento dell'applicazione al costituendo Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della tariffa di ambito che ricoprirà i costi dell'Azienda Speciale, già nel corso dell'anno 2015 in virtù del costituendo Gestore Unico Alfa Srl, premesso che già il piano economico finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.5 del 27/02/2015 contiene tale disposizione;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- P.V. 2/2018 relativa all'approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e stabilizzazione;
- P.V. 61/2018 relativa all'approvazione dei bandi di concorso a tempo determinato categoria D posizione 1 esperti tecnici ambientali;

Richiamati in particolare i seguenti articoli dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito:

- articolo 8 lett g) "Il Consiglio di Amministrazione assume il personale, compresi i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari";
- articolo 21 comma 2 "data la natura pubblica dell'Ufficio d'Ambito, il reclutamento del personale dipendente avviene tramite procedura ad evidenza pubblica."

Considerato che, attualmente, l'Ufficio d'Ambito ha solo n. 2 dipendenti a tempo indeterminato (D1 e B3) e un dipendente tecnico a tempo determinato con contratto di lavoro in scadenza in data 30 novembre 2019, non

rinnovabile, unitamente ai tre dipendenti tecnici a tempo determinato in scadenza al 10 gennaio 2020, con possibilità di rinnovo.

Precisando che tutti i costi per i dipendenti dell'ufficio d'ambito non gravano sulla provincia di Varese ma in tariffa del servizio idrico integrato come prevede la deliberazione 585/2012/R/idr dell'Autorità nazionale Aeege, infatti è previsto che "i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'Ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti antecedente al presente provvedimento e in conformità al parere Conviri 8187/11" l'ufficio d'Ambito si impegna a non gravare con i relativi costi sulla Provincia di Varese al momento dell'applicazione al costituendo Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della tariffa di ambito che ricoprirà i costi dell'Azienda Speciale, in virtù del costituito Gestore Unico Alfa Srl;

Richiamato il D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Considerata la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per strette ed inderogabili necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi".

Non essendo, ad oggi, stato deliberato da parte della Provincia l'atto di indirizzo relativo al personale dell'Ufficio d'Ambito ed in richiamo alla propria precedente deliberazione P.V.2/2018 che ricomprensce la pianta organica dell'Ufficio d'Ambito.

Richiamate le ulteriori delibere del Consiglio di Amministrazione:

- n. 77 del 11/12/2018 avente oggetto Approvazione dei criteri per il regolamento degli Uffici e Servizi;
- n. 78 del 11/12/2018 avente oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/5/2018;

Considerato che si prefigura la necessità urgente di acquisire personale in capo all'Ufficio d'ambito in quanto i contratti del personale scadono tra il novembre 2019 ed il 10 gennaio 2020, come dettagliato in premessa.

Ritenuto che l'Ufficio d'Ambito come disposto dall'articolo 2 comma 1 dello Statuto è dotato di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale per lo svolgimento delle attività e per il conseguimento dei propri fini;

In assenza di linee guida della Provincia in materia di personale, "l'azienda è dotata dell'autonomia necessaria e sufficiente per reclutare il proprio personale, sia con contratti a tempo determinato...."; "l'Ufficio d'Ambito proprio in quanto azienda speciale comunque dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale ha la possibilità di governare direttamente le politiche del proprio personale, pur sempre nel rispetto dei più generali criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione..."; "l'Ufficio d'Ambito in virtù della propria autonomia statutaria e stante l'inerzia della Provincia può bandire un avviso pubblico..."

Visto il Regolamento di Organizzazione del Personale dell'ufficio d'Ambito approvato con la deliberazione P.V. 77 del 11/12/2018 avente Oggetto: Approvazione dei criteri per il regolamento degli Uffici e Servizi.

Richiamate la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 61 del 15/11/2017 relativa alla nuova assunzione di personale vincitore di concorso a tempo determinato, tra i quali il Tecnico Ambientale Cat. D1, Ing. Silvia Leoni.

Considerato che il contratto in essere dell'Ing. Silvia Leoni volge a scadenza il 30 novembre 2019, questa situazione deve peraltro evitare che ritardi e disfunzioni all'operatività aziendale oltre ad uno scoperto nel servizio che, comunque, l'ufficio medesimo è tenuto ad erogare, con relative responsabilità ed adempimenti.

Visto che le risorse umane in forza all'Azienda risultano già fortemente sottorganico rispetto alla pianta organica approvata;

Richiamati peraltro gli obblighi delle aziende speciali di contenimento dei costi relativamente alle assunzioni, politiche retributive e consulenze. Le Aziende speciali "(...) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello (omissis)".

Visto l'art. 8 comma 3 lettera g) dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito;

Richiamata la determina dirigenziale del 11 dicembre 2018 n. 66 DEL 11/12/2018 avente oggetto " pubblicazione graduatoria selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi (eventualmente prorogabile) e con rapporto a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) di n. 3 dipendenti esperti tecnici

ambientali - cat. D1", che presenta la graduatoria aperta con una figura professionale che coincide con l'Ing. Silvia Leoni, tale determinazione è stata completata in adempimento alla delibera del C.d.A. P.V. n. 61 del 02/10/2018, con la quale si approva il bando di selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato, a carico dell'Ufficio d'Ambito e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 3 esperti tecnici ambientali categoria D1;

Richiamate le deliberazioni del C.d.A. n. P.V. 21 del 29 aprile 2019 di approvazione del bilancio di esercizio 2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 30 luglio 2019 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. richiamato tutto quanto in premessa e qui totalmente confermato, la nuova assunzione, a tempo determinato, per 1 anno a partire dal 02 dicembre 2019, dell'Ing. Silvia Leoni, vincitrice di concorso a tempo determinato categoria D1 esperto tecnico ambientale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 66 del 11 dicembre 2018;
2. Di demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
3. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare, con successiva separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO

F.to Dr. Riccardo Del Torchio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi in data 24 ottobre 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 24 ottobre 2019 al giorno 7 novembre 2019

senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 ottobre 2019

[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione

[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 17 ottobre 2019

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

F.to Dott.ssa Carla Arioli
